

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1867.

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — Omaggio — Risultato dello squittinio per la nomina di due Commissarii di Sorveglianza alla Cassa militare — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per la Conversione in legge del R. Decreto 24 ottobre 1866, relativo alla scadenza delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella provincia di Palermo — Discussione del progetto di legge per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici — Osservazioni del Senatore Amari Prof. sull'articolo 1° e schiarimenti del Ministro della Marina — Proposta del Senatore Poggi combattuta dal Ministro della Marina e dal Senatore Angioletti membro dell'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo — Emendamento del Senatore Sagredo all'art. 2° accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Marina — Spiegazioni richieste dal Senatore Farina fornite dai Senatori Sagredo, Scialoia e dal Relatore — Approvazione dell'art. 2° — Emendamento del Senatore Sagredo all'articolo 3°, combattuto dal Senatore Scialoia — Richiesta di schiarimento del Senatore Berella cui risponde il Ministro della Marina — Ritiro dell'emendamento — Approvazione dell'articolo 3. coll'aggiunta proposta dal Ministro della Marina, e del 4° e 5° — Osservazioni dei Senatori Sagredo e Farina sull'art. 6° — Proposta del Ministro della Marina — Avvertenze del Senatore Scialoia — Schiarimenti del Ministro proponente e del Senatore Farina circa la proposta aggiunta — Nuove obiezioni del Senatore Scialoia — Dubbio del Senatore Poggi, cui rispondono il Ministro della Marina e il Senatore Scialoia — Proposta di rinvio all'Ufficio Centrale del Senatore Farina, appoggiata dal Ministro della Marina e approvata — Sospensione della discussione — Approvazione del progetto di legge per convalidazione del R. Decreto 22 nov. 1866 che estende alle provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali — Presentazione dei prospetti sulla monetazione richiesti dal Senatore Di Revel — Appello nominale.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, della Marina e dei Lavori Pubblici e il R. Commissario Finali.

Il Senatore Segretario Ginori-Liscl dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

Senatore Marzucchi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Marzucchi. Credermi che dovesse correggersi la formola del processo verbale dove è detto che, trattandosi di una legge di un articolo unico, si ha per approvato.

La formola non è esatta, anzi è al contrario, perchè l'approvazione si ha solamente per mezzo dello squittinio segreto.

Presidente. È corretto in questa maniera: *Essendo la legge composta di un solo articolo, si rimanda allo squittinio segreto.*

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Se non ho frainteso, parmi che nel processo verbale leggasi che l'onorevole Scialoia abbia detto *bastantemente assicurati* gli interessi dello Stato, quando mi pare avesse detto *assolutamente assicurati*.

Presidente. Leggo il paragrafo del processo verbale:

« Il Senatore Scialoia, riscontrando le ben diverse condizioni in cui furono operate le conversioni citate dal Senatore Farina, desidera che, a scanso di detrimento del nostro credito, dal Governo venga fatta dichiarazione essere suo intendimento di fare costantemente onore agli impegni della Nazione. »

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si terrà per approvato.

Senatore Ginori-Liscl, Segretario. Fa omaggio al

Senato: la Camera di Commercio di Venezia, dei *prospetti statistici della navigazione e del commercio di Venezia nel 1866*.

Presidente. Il risultamento della votazione per i due Commissari alla Cassa delle surrogazioni militari è il seguente:

Il Senatore Pallieri ebbe voti 52, il Senatore Pastore voti 45; per cui questi due Senatori risultano i Commissari eletti.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. A nome del mio Collega, il Ministro d'Agricoltura e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge relativo all'estensione alle provincie della Venezia ed a quella di Mantova della legge 25 giugno 1865, sopra i diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Presidente. Do atto al Signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Si passa alla discussione del progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto 24 ottobre 1866 N. 3286 relativo alla scadenza delle lettere di cambio e di altri effetti commerciali nella Provincia di Palermo.

Do lettura dell'Art. unico.

Il Regio Decreto del 24 ottobre 1866, N. 3286, col quale nella Provincia di Palermo furono prorogate a tutto il 31 dello stesso mese le scadenze degli effetti di commercio e di altri contratti commerciali, e fu sospeso fino a tutto detto giorno il corso delle prescrizioni e dei termini perentorii, che si fossero verificati o compiuti dopo il 15 del precedente mese di settembre, è convertito in Legge.

È aperta la discussione generale.

Senatore **Fenzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Fenzi.** Domanderei la lettura di quel Decreto onde il Senato possa giudicare se vi è qualche cosa da rilevare.

Presidente. Darò lettura del Decreto.

« In virtù dell'autorità a Noi delegata;

« Vista la deliberazione della Camera di Commercio e d'Arti di Palermo in data del 14 settembre 1866;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro delle Finanze,

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Art. 1. Le scadenze delle lettere di cambio, dei biglietti ad ordine e degli altri effetti di commercio sottoscritti in favore del Tesoro pel pagamento dei dazi doganali, o dei privati, e pagabili nella Provincia di Palermo, che si sono verificate dopo il giorno 15 del mese di settembre 1866, o che fossero per verificarsi prima del giorno 31 del corrente mese di ottobre, sono prorogate a tutto il giorno 31 di questo mese.

La stessa proroga è concessa pei contratti commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo, e per la restituzione di mutui commerciali, da eseguirsi nella detta Provincia.

« Art. 2. Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentorii tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 15 settembre 1866 sino al 31 del corrente mese di ottobre, sono sospesi nella Provincia di Palermo sino a tutto il giorno 31 di questo mese.

« Art. 3. Il presente Decreto sarà presentato nella prossima sessione al Parlamento per essere convertito in Legge.

« Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

« Dato a Firenze il 24 ottobre 1866. »

« EUGENIO DI SAVOIA ».

Se niuno domanda la parola si rimanderà allo squittinio segreto, trattandosi di una legge di un solo articolo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MILITARI ED ASSIMILATI DELLA GIÀ MARINA AUSTRIACA PRIVATI D'IMPIEGO PER MOTIVI POLITICI.

Viene in discussione il progetto di legge *per disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici*.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Se niuno chiede la parola si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

« I Militari ed i funzionarii assimilati di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, e già a servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detta marina, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi numero 20 giugno 1851 numero 1208 e 26 marzo 1865 numero 2217 sulle pensioni della R. Marina militare, 25 maggio 1852 numero 1376 sullo stato degli ufficiali e 11 luglio 1852 numero 1402 sulla riforma dei sott'ufficiali, marinai e soldati. »

Senatore **Amari, prof.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari prof.** Io debbo far osservare primieramente, che mi pare giustissima la locuzione adoperata dal Ministro della Marina conforme a quella contenuta nel decreto analogo del Ministro della Guerra cioè a dire di mutare l'espressione di oriundo ita-

liano in quella di *nativo*, per escludere il caso che un ufficiale di origine oltremontana nato nella Venezia venisse a godere di un beneficio che non gli spetterebbe, nè gli si potrebbe accordare. Ma io non trovo abbastanza chiara l'espressione di *origine italiana* delle provincie di Venezia e di Mantova. Prima di tutto questo dà luogo ad un equivoco il quale certamente non può essere nell'intenzione del legislatore, cioè di escludere dal beneficio tutti gli Italiani oriundi delle altre provincie d'Italia che si fossero trovati a servire in Venezia. Per certo un maggior numero degli ufficiali che si trovavano in quella circostanza erano oriundi o nativi delle provincie di Venezia o di Mantova, o della Lombardia, ma ve ne possono essere anche delle altre provincie italiane, quindi io non vedo perchè debbano esser privati del beneficio che loro accorda la legge.

Inoltre io trovo che la parola *origine* è molto vaga; per chiarirla si deve ricorrere al dizionario, il quale non darebbe nemmeno tutte le spiegazioni necessarie, perchè l'origine si può riferire al padre, all'avo, e non so a qual altro grado della genealogia. Per queste ragioni alla parola *origine*, io sostituirei piuttosto l'espressione, *nati di padre italiano*, senza limitarci alle provincie della Venezia e di Mantova, perchè ripeto non vedo ragione per cui un Lombardo, un Toscano che per caso si trovava in Venezia e che fu impiegato nella marina austriaca, non debba godere dello stesso beneficio.

Io quindi sottometto questa idea per vedere se fosse accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale, e nel caso che lo sia, li pregherei a formulare essi stessi la dizione opportuna.

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Amari muove sull'articolo 1 due osservazioni; la prima sulla parola *origine*, la seconda sulla restrizione che l'articolo stesso porta per i soli militari ed assimilati loro, che sono nati nelle provincie di Venezia e di Mantova.

Io dirò che la parola *origine* è stata adoprata in questo schema di legge che è sottomesso alla sanzione del Senato, precisamente deducendola dal trattato di pace che si è stipulato il 3 ottobre dell'anno scorso con l'Austria. Questa parola non può più avere un significato dubbio, perchè la Commissione stata nominata dal Ministero della Guerra e dal Ministero della Marina per l'applicazione dell'articolo 16, concepito, se ben mi ricordo, in questi termini: *tous les officiers d'origine italienne*, essendo essenzialmente composta di militari e quindi di giudici non troppo competenti, ha dovuto domandare ai consulenti legali del Ministero quale era l'interpretazione che si doveva darle. Debbo dichiarare che questi hanno dato tali dilucidazioni sui codici, austriaco, francese, prussiano, sardo e italiano relativamente alla parola *origine* che ai membri della Commissione non è rimasto il menomo dubbio sulla sua vera interpretazione. E difatti coloro che a senso

di questa parola non furono ammessi a passare dall'esercito austriaco o dall'armata austriaca nell'armata italiana non hanno saputo come impugnarla, per cui credo si possa senza alcun pericolo conservare.

In quanto alla seconda parte, cioè alla restrittiva di questa legge ai soli ufficiali ed assimilati loro provenienti dalle provincie di Venezia e di Mantova, non ho che una osservazione a fare, la quale spero convincerà l'onorevole Senatore Amari che il disposto della legge è piuttosto da mantenersi anzichè modificarsi. Con legge anteriore, quanto si concede con questa è stato concesso ai Lombardi-Veneti, ai Toscani, ai Siciliani: c'era un tempo prefisso loro per far valere i diritti che la legge loro accordava; se ne prevalsero, furono posti a riposo, o a riforma, come prescrive questa legge secondo le regole anteriori: se non se ne sono prevalsi, io non credo che sarebbe un bel precedente lo stabilire ad ogni momento delle nuove proroghe, tanto più quando il tempo prefisso era bastantemente esteso.

Senatore Amari, Prof. Io vorrei fare alcune osservazioni in replica a quelle del signor Ministro senza per altro insisterci molto.

Sulla prima parte, cioè che sia stata definito da quella Commissione come dice il signor Ministro, il significato della parola *origine*, lo ammetto; ma ciò non toglie che il legislatore dovendo, fare una legge, non debba formularla, non debba esprimerla in quella maniera che gli pare più precisa e più esatta.

Quanto al secondo punto, io non credo che i decreti divenuti leggi, citati dall'onorevole signor Ministro possano adattarsi agli ufficiali italiani di altre provincie i quali servivano nella marina austriaca; e non so se di fatto siano stati mai applicati a tanti ufficiali destituiti dall'Austria che trovavansi presso di noi, cioè che sia stato loro assegnata quella pensione che loro sarebbe spettata nelle provincie Venete e Mantovane. È questa una questione di fatto che si può verificare; ma per la regolarità e la precisione della legge mi pare che non si dovrebbe fare la limitazione da me notata.

Del resto, io dichiaro che ho voluto fare semplicemente un'osservazione e che per conseguenza non propongo alcun emendamento.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io ripeto che non ho difficoltà di accettare la sostituzione delle parole *nati di padre italiano* alle parole *d'origine italiana*, perchè appunto queste parole corrispondono all'opinione espressa a tal riguardo dagli Uditori generali di marina e dall'avvocato fiscale militare rispondendo alla domanda fatta dalle Commissioni nominate dal Ministero per applicare l'articolo 16 del trattato di pace coll'Austria. Ma mi pare che, per avventura, quando in una legge di recente data è stata adoperata questa locuzione e che nella legge attuale se ne ammettesse un'altra quasi

sinonima, potrebbe forse questa mutazione generare inconvenienti. Ed è appunto per mantenere l'analogia nelle leggi che io crederci conveniente si conservasse in questa legge la parola *origine*.

Quanto poi all'applicazione di questa legge agli ufficiali che non sono originarii delle provincie di Venezia e di Mantova, ma di altre provincie del Regno, mi permetto di ripetere, che vi sono leggi le quali estendevano il privilegio, accordato dal presente progetto, pure ai medesimi.

Non ho in questo momento sotto gli occhi le diverse leggi anzidette, ma una sola ne ho qui, la quale fu promulgata dal Commissario generale straordinario del Governo nell'Umbria, per la quale precisamente a tutti i nativi di quella provincia stati dimessi per causa politica era concesso di far valere i titoli al conseguimento della pensione di riposo o di essere collocati in riforma; e siccome questa legge cita altra legge sarda del 14 ottobre 1848 che era stata anche promulgata in Lombardia per cui i nativi sardi stati rimossi dall'impiego per causa politica godevano pure di un tal favore, io credo di poter formalmente asserire al Senato che l'attuale progetto di legge non troverebbe applicazione pratica oltre quella cui è destinata quantunque si formulasse in modo più ampio che or non sia.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Sarei d'opinione che la frase di *origine italiana* fosse lasciata in quest'articolo. Prima di tutto essa trovasi già in un trattato internazionale, e poi io credo che andando nel concetto dell'onorevole Senatore Amari, questa frase sia anche più larga di quella che egli vi vorrebbe sostituire: giacchè p. e. se si trattasse di un individuo nipote di un Italiano che fosse all'estero e che non avesse perduto il suo carattere d'italiano perchè vi tenesse un ufficio per conto del Governo suo, si potrebbe dire che anche il nipote è di origine italiana.

Il secondo dubbio affacciato dal Senatore Amari mi pare che non trovi risposta nel riflesso fatto dall'onorevole sig. Ministro.

Vi siano pure delle leggi le quali abbiano stabilito che i Lombardi, i Toscani e i Napoletani stati destituiti per cause politiche ricupererebbero l'impiego o la pensione, qualora ne facessero domanda nel tempo stabilito, e sia pure che essi non ne abbiano profitato, e non meritino ulteriore riguardo. Non è di essi che qui si discorre.

Ma codeste leggi parlavano di Lombardi, Napoletani e Toscani che erano stati al servizio dei Governi estititi, per quanto suppongo, nei paesi in cui essi avevano avuto l'origine.

Qui invece si vorrebbe supporre il caso di altri Italiani che fossero per avventura divenuti sudditi austriaci nella Venezia e Mantova, sebbene nati altrove, e che, avendo preso servizio nella marina austriaca, ne fossero

poi stati scacciati per cause politiche. Allora potrebbe nascere il dubbio che a questi non provvedesse la legge. Io credo che con una semplice postposizione di parole, l'articolo potrebbe ricevere una locuzione più chiara, per esempio:

« I militari e funzionari di origine italiana già al servizio della marina austriaca nelle provincie della Venezia e di Mantova, ecc., ecc. ». Allora diverrebbe evidente che la legge provvede non solo a quelli originarii delle provincie di Venezia e Mantova, ma anche agli altri Italiani che, sebbene nati altrove, si fossero trovati al servizio della marina austriaca.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Io trovo fra tutte le carte che ho potuto procurarmi per assistere alla discussione di questo schema una legge del 27 novembre 1864 relativa agli ufficiali di terra e di mare; essa proponeva quanto con questa legge stiamo per concedere a coloro che allora non hanno creduto passare nello Stato italiano, già costituitosi, e rimasero nella Venezia; per cui mi pare che volere pareggiare questi a quelli che si trovavano già nel Regno italiano e che non si sono valse del disposto dalla legge, non sia un'atto di giustizia. Aggiungerò poi che per parte mia, come Ministro della Marina, non avrei gran cosa a dire sulla modificazione che si tratterebbe d'introdurre in quest'articolo, ma mi sgomenta il pensare che una uguale disposizione converrebbe introdurla nella legge relativa all'Esercito; ora, io non saprei quale imbarazzo potrebbe recare all'amministrazione nella verifica dei titoli dei quali alcuni sono da tempo trascorsi, ma più specialmente l'imbarazzo che potrebbe portare alle finanze.

Quantunque una legge sia giusta ed equa, nei momenti attuali assumerla senza sapere le conseguenze finanziarie che possa portare, mi sembrerebbe cosa non troppo prudente.

Senatore Angloletti Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Angloletti. L'Ufficio Centrale quando ebbe sott'occhio la legge presentata dall'onorevole Ministro della Marina, fu sollecito ad accoglierla con quella premura con cui meritavano di essere accolte quelle proposte che venivano fatte a vantaggio degli ufficiali delle provincie Venete e di Mantova che si erano trovati indotti a servire l'Austria nel tempo passato. Indotti voglio dire, perchè appartenevano a provincie soggette all'Austria, e che si erano trovati poi scacciati per ragioni politiche dal governo austriaco. Il caso posto dall'onorevole Amari, e quindi sostenuto, se male non mi appongo dall'onorevole Poggi, mi pare molto diverso.

Ripeto che gli originarii veneti e mantovani servivano l'Austria perchè appartenevano a provincie soggette al governo austriaco, e si trovavano, direi, avviati in quella carriera. Alcuni avranno cercato uno

impiego nell'armata di terra o di mare, nè se ne ha a far loro colpa, ma se si volesse estendere il beneficio di questa legge ai Toscani, ai Napoletani, ai Piemontesi, io domanderei chi è che diceva loro: andate a servire il governo austriaco?

Era una grande simpatia? tanto peggio per loro, non dovevano andarvi. Mi pare che volendo estendere i benefici di questa legge a chi sebbene Italiano pure non si era trovato nelle condizioni in cui erano i sudditi delle provincie di Venezia e di Mantova sarebbe un largheggiare un poco troppo, un intendere la cosa come l'Ufficio Centrale non l'ha intesa.

Io credo di appormi al vero se interpreto così il sentimento dei miei onorevoli colleghi e se propongo al Senato che voglia accettare la dizione come sta, intendendosi nettamente e chiaramente che i benefici di questa legge debbano essere solo applicati a quei sudditi, ora italiani, che appartenevano e che sono originari delle provincie di Venezia e di Mantova. In quanto poi alla prima parte su cui volgevano le osservazioni del Senatore Amari, cioè alla parola *origine*, io forse non farò che ripetere quello che or ora tanto chiaramente ha detto l'onorevole Ministro della Marina, ma dico che la parola *origine* è quella oramai consacrata dall'articolo 16 del trattato di pace coll'Austria, e sulla quale appunto, come l'onorevole Ministro faceva notare, si sono chi- ste spiegate ad un alto Consesso, e lo dirò francamente, il Consiglio di Stato ha così interpretato, ed io credo che il significato di questa parola l'ha tratto dalle leggi che ci governano: ho detto che le parole *origine italiana* hanno significato applicabile appunto a quegli Italiani i quali erano nati da padre italiano, ed ora in conseguenza che l'articolo non dovrebbe essere punto cambiato, e prego il Senato di volerlo adottare come sta.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

(V. sopra).

Chi intende di approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 2. Il tempo trascorso dal giorno in cui gli ora detti militari e funzionari furono dimessi fino al 13 novembre 1866 sarà considerato quale servizio effettivo. »

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Sagredo ha la parola.

Senatore Sagredo. Leggendo quest'articolo, mi è nato il dubbio, se il tempo trascorso fra la cessazione dell'impiego e l'annessione delle Provincie Venete e Mantovana all'Italia debba essere computato, per avere il diritto alla paga o alla pensione di quest'anno. Io lo credo, tuttavia parmi che com'è concepito l'articolo secondo, potrebbe dar luogo a molte questioni e ad interpretazioni fallaci. Quindi parmi sarebbe meglio sostituire all'anzidetto articolo, onde evitare tutti questi inconvenienti, il seguente che ho l'onore di proporre al Senato.

« Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari e

« funzionari contemplati all'articolo precedente furono dimessi fino al 13 novembre 1866 potrà essere aggiunto a quello passato in effettivo servizio nel calcolo del tempo utile al conseguimento e alla misura della pensione. »

Con questo cambiamento, mi pare che non si muterebbe per nulla il tenore sostanziale dell'articolo, e si toglierebbero i germi di molte questioni ed interpretazioni che potrebbero essere anche dannose al Tesoro.

Senatore Angioletti Relatore. Domanda la parola.

Presidente. Il Senatore Angioletti ha la parola.

Senatore Angioletti. L'Ufficio Centrale nel convenire perfettamenteamente come ha già fatto coll'onorevole Ministro della Marina anche su questo articolo come sul contesto di tutta la legge, l'aveva interpretato nel senso in cui lo spiega ora l'onorevole Senatore Sagredo tanto il senso di quest'articolo 2° quanto quello dell'articolo 1° nel punto in cui parla di reintegrare nel grado quegli ufficiali che ne furono privati, vale a dire che si dovesse, se non m'inganno, (e l'on. signor Ministro della Marina avrà la compiacenza di correggermi se sbaglio) nel senso, dico, che si dovesse accordare a questi ufficiali la pensione a cui avessero diritto, secondo gli anni di servizio prestati computando anche quelli prestati fuori di servizio per ragione d'espulsione operatasi a carico loro dal Governo austriaco, come era esclusa l'idea che questi signori potessero venire a reclamare dalle casse dello Stato gli arretrati che avessero dovuto avere. Ma siccome l'on. Senatore Sagredo propone una modificazione a questo articolo che ne renderebbe più chiaro il senso, l'Ufficio Centrale conviene nella proposta dell'onorevole Senatore Sagredo, e prega il Senato ad accoglierla.

Ministro della Marina. Io non ho nessuna difficoltà di accettare la proposta del Senatore Sagredo, perchè, come già ebbi l'onore di dichiararlo, la presente legge è modellata su altre leggi anteriori le quali si esprimevano a un di presso negli stessi termini cui questa proposta serve di maggiore spiegazione; ma fatto è che non è mai venuto in mente al Ministero, e ciò in risposta alle parole dette dal Senatore Angioletti, di pagare gli arretrati di un servizio, che non è mai esistito.

Però, onde togliere ogni dubbio, sono pronto ad accettare la proposta dell'onorevole Senatore Sagredo.

Solo mi permetterò di far osservare, che là dove è detto che il tempo passato in non-servizio, potrà essere aggiunto, amerei che alla parola *potrà* si sostituisca la parola imperativa *sarà*, perchè precisamente abbiamo una fatti-specie nella legge che stabilisce la reintegrazione del tempo perduto, del servizio interrotto per cause politiche, ove è detto, che nella valutazione del tempo per la pensione di riposo sarà tenuto conto di quel tempo passato forzatamente fuori servizio per causa politica; quindi la mia accettazione non sarebbe subordinata ad altra variazione fuorchè a quella della sostituzione della parola *sarà* a quella di *potrà*:

Presidente. Il Senatore Sagredo ammette questa variazione al suo emendamento?

Senatore Sagredo. No: ho alcuna difficoltà ad ammetterla.

Senatore Angioletti. Dichiaro, che per parte dell'Ufficio Centrale non si ha da muovere difficoltà di sorta, si era usata l'espressione *potrà* in quanto che lasciava in facoltà dell'individuo di valersi di questo diritto, e naturalmente se ne sarebbe valso; ma se il Senato intende preferire l'espressione *sarà* l'Ufficio Centrale non ha che opporre.

Presidente. Essendo concordato questo nuovo articolo, poichè la proposta contiene una sostituzione all'articolo 2°, e non un semplice emendamento od una aggiunta, e questo nuovo articolo essendo accettato dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, io lo metto ai voti nei termini della nuova redazione.

« Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari, o i funzionarii contemplati nell'articolo precedente furono dimessi sino al 13 novembre 1866 sarà aggiunto a quello passato in effettivo servizio nel calcolo del tempo utile al conseguimento della pensione. »

Senatore Farina. Desidererei una spiegazione circa la frase *del tempo in cui furono dimessi*, per sapere se siasi inteso, che questo tempo sia computato dall'epoca della demissione avuta dal Governo Austriaco, ovvero di altre demissioni, che abbiano avuto luogo successivamente.

Il punto di partenza mi pare indispensabile, perchè nel tempo fra le demissioni avvenute sotto il Governo Austriaco, e l'avvenimento del Governo Italiano, è accaduta per molti ufficiali una variazione di stato, e di grado grandissima. Sicchè quando si dice in genere dal giorno in cui furono dimessi, io domando che sia bene spiegato, se questo giorno è quello in cui furono dimessi dal Governo Austriaco, oppure quello in cui furono dimessi dal Governo Nazionale.

Pregherei alcuno dei membri dell'Ufficio Centrale, od il signor Ministro a volermi fornire qualche spiegazione a questo riguardo.

Senatore Sagredo. Mi pare che questo dubbio non possa sorgere, perchè la computazione del tempo, secondo il testo della legge, s'intende sempre che parla dal punto che furono dimessi dall'Austria per causa politica.

In conseguenza di questo non so come questi dimessi dall'Austria e per causa politica possano poi essere stati dimessi anche dal Governo nazionale.

Presidente. La parola è al Senatore Miniscalchi.

Senatore Miniscalchi. In risposta alla domanda fatta dall'onorevole Senatore Farina, l'Ufficio Centrale dichiara che ha inteso dire: *dal giorno in cui furono dimessi dal Governo Austriaco.*

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io dichiaro di essere sod isfatto di questa spiegazione che si è data; ma circa alla

possibilità della duplice dimissione la cosa era evidente, giacchè molti di questi ufficiali, avendo poi servito il Governo provvisorio della Venezia e non avendo più potuto, per varie cause, essere ammessi al servizio del Governo Nazionale, ne viene che questi avevano avuto una ripresa di servizio alla quale era succeduta una nuova dimissione, ed un nuovo collocamento a riposo. In conseguenza, accetto la dichiarazione che viene fatta siccome quella che accerta che si deve partire dal punto della dimissione data dall'Austria.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Siccome (se il dubbio potesse sorgere) una dichiarazione benchè solenne dell'Ufficio Centrale non legherebbe il Magistrato, così credo che importi indagare se il dubbio possa sorgere, perchè ove così fosse, abbiamo il rimedio a nostra disposizione, ed è quello d'introdurre nella legge l'espressione più chiara.

Ma a me pare che il dubbio non possa sorgere, perciocchè il beneficio di cui parla l'art. 2 è ristretto solamente ad alcuni militari; a quelli dice l'articolo medesimo, di cui nell'articolo precedente. Ora, nell'articolo precedente non si parla in genere di militari dimessi, ma de'soli militari dimessi dall'Austria per causa politica. Se a questi militari solamente si accenna, la dimissione di cui è parola nell'art. 2, non può riferirsi ad altro genere di dimissione che a quella di cui parla l'art. 1, cioè alla dimissione data dall'Austria per causa politica.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

Ministro della Marina. Dopo quanto ha detto così bene il signor Senatore Scialoja, io non ho più nulla a soggiungere.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'articolo testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 3. Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse. »

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Sagredo ha la parola.

Senatore Sagredo. Sono costretto anche questa volta a fare qualche riflesso sopra quest'articolo che non mi pare abbastanza chiaro. Nell'articolo 1 si dice:

« I militari ed i funzionari assimilati di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, e già a servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, ecc. »

Ora, faccio osservare che molti fra coloro che godevano pensioni o di ritiro o di riforma, furono pure

condannati alla perdita della pensione. In prova di ciò potrei citare il caso d'un povero uomo che è morto, il quale era capitano Napoleonico, che servi il Governo provvisorio in quel tempo, che era già stato pensionato dall'Austria, per lunghissimi anni, e che servi pure il Governo provvisorio del 1848, e poi dovette perdere la sua pensione.

Per tale effetto io mi permetterei di proporre altresì questa variazione all'articolo 3. « Quelli che per la stessa causa furono spogliati dei loro gradi e impieghi, ovvero furono privati delle pensioni di ritiro o di riforma di cui erano provveduti o quelle annesse a decorazioni, saranno riammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo ». In questo modo mi pare che siano tutelati abbastanza, non solo quelli che hanno questo diritto, ma anco le loro vedove e figli.

Presidente. Trasmetta il suo emendamento al banco della Presidenza.

Lo rileggo.

(Vedi sopra).

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo veramente che la emenda che propone l'onorevole Senatore Sagredo, non consista in altro che nel ripetere nell'articolo 3. quello che è espresso ne' due precedenti articoli.

La presente legge è distinta in due parti; con la prima si provvede a quei militari i quali furono dimessi per causa politica dall'Austria; ed a costoro si dà il diritto di computare come utili per la pensione gli anni trascorsi dopo la dimissione e sino all'unione della Venezia.

Con la seconda parte, e propriamente con l'articolo 3, provvedesi ad un altro caso. Alcuni militari erano stati collocati a riposo, o riformati dal Governo Austriaco ed avevano una pensione di giubilazione o di riforma. Costoro furono in seguito dall'Austria medesima privati di questa pensione per causa politica. A questi provvede l'articolo terzo prescrivendo che sia loro restituito quel che già era stato loro concesso dall'Austria.

Se per causa politica, perdettero la pensione di giubilazione o di riforma che già godevano, questa venga loro ridonata dal 13 novembre 1866 in poi; e ciò in grazia della causa per cui ne furono privati.

L'altro caso della perdita dell'impiego e del grado essendo già considerato nell'articolo 1; potrebbe dar luogo a confusione il ripeterlo nell'articolo 3. Perciocchè la sanzione della legge per i due casi deve essere affatto distinta.

Nel primo, il militare destituito ha il diritto di rivolgersi alla Corte dei Conti e dire: io ho tanti anni di servizio effettivo; e dopo la mia destituzione per causa politica, sono passati tanti altri anni: sommate li, e datemi la pensione corrispondente secondo la legge ch'era in vigore a Venezia dove ho servito.

Nel secondo caso, il militare il quale era già giubi-

lato ed aveva una pensione determinata dell'Austria, non deve punto ricorrere all'autorità italiana perchè gli sia liquidata questa pensione medesima, con un secondo giudizio fatto per esaminare se gli spetti ed in qual misura: egli non deve dimostrare altro se non che godeva già d'una certa pensione e che questa gli fu tolta per causa politica. Il Governo è tenuto a reintegrarlo ne' suoi diritti.

Dacchè dunque si tratta di due condizioni legali distinte su cui si fondano due diritti affatto distinti tra loro e che debbono esperirsi in modo diverso per conseguire scopi distinti e diversi, io credo che bene abbia fatto il progetto di legge a distinguerle, e noi non possiamo confonderle; come per avventura si farebbe se nell'art. 3. si ripetesse ciò che si è detto nell'art. 1.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Mi permetterei di osservare che non mi parrebbe veramente che producesse confusione questo mio emendamento. Mi parrebbe invece che esso non fosse che una pura dilucidazione, perchè non si dimenticherebbe nell'art. 3. quello che si era detto anche nell'art. 1.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Vedo in quest'articolo contemplato il caso di ristabilire le pensioni annesse alle decorazioni.

Vorrei domandare all'Ufficio Centrale se intende che il Governo italiano debba pagare anche tali pensioni.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Si farebbe precisamente come si è fatto con tutte le altre leggi, per le quali, come già ebbi l'onore di esporre al Senato, già furono pagate le pensioni alle decorazioni date ai militari per atti di valore. Sarebbe dunque stata intenzione del Ministro di assimilare i Veneti ed i Mantovani a tutti gli ufficiali delle altre provincie italiane che via via sono ammesse a formare lo Stato nostro, dando anche la pensione che prima avevano sulle decorazioni che hanno perduto solamente per causa politica, e pel loro zelo a formare questa unità che tutti applaudiamo.

Senatore Beretta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Beretta. Accennava l'onorevole signor Ministro alle pensioni annesse alle decorazioni date per valore militare e che vennero già ammesse in altre leggi.

Non vorrei fare opposizione; ma osservo che oltre alle decorazioni al valor militare, potrebbero essere state conferite pensioni ad impiegati di Marina; se si intende che queste pensioni abbiano ad essere ristabilite a favore dei militari, devo ricordare che noi abbiamo anche molti altri impiegati i quali servirono il Governo austriaco e che ebbero pensioni derivanti da de-

corazioni; ma non credo che siano stati fra noi ammessi a pensione di sorta.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Col trattato conchiuso con l'Austria si è stabilito di dare pensioni sulle decorazioni agli ufficiali che avevano servito quell'impero e che erano passati al Governo italiano.

Con questa legge si riguarda solamente una specie di indennizzo che si fa a quei nostri concittadini pei vantaggi che hanno perduto dal 1849 al giorno d'oggi per l'amore e per l'impegno che hanno dimostrato per la causa italiana.

Il Ministero intende che tutti coloro che, o ufficiali o assimilati loro, della marina militare, che già servivano il Governo austriaco, e che hanno perduto i benefici onde godevano presso quel Governo per causa della indipendenza italiana, abbiano a riavere tutti i loro diritti, tutte le loro competenze.

Questa pare a me sia una giustizia dovuta ai Veneti come fu concessa a tutti gli ufficiali delle altre provincie italiane.

Presidente. Rileggo l'emendamento del sig. Senatore Sagredo per vedere se è appoggiato.

(Vedi sopra).

Ministro della Marina. Quantunque mi sembri che la proposta del Senatore Sagredo possa meglio chiarire il concetto, nondimeno le parole dell'onorevole Senatore Scialoja mi fanno persuaso ch'esso non è strettamente necessario; quindi credo che lasciando l'articolo del progetto com'è espresso, sarebbe più conveniente.

Senatore Sagredo. Dichiaro di ritirare la mia proposta in seguito alle date spiegazioni.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Prego il Senato di voler accettare un'aggiunta all'articolo 3 cioè che in fine del medesimo si dica che il godimento delle pensioni daterà solo dal 13 novembre 1866. Così si eviterà il pericolo che il Governo italiano sia obbligato per avventura di pagare le pensioni che si fossero perdute dal 1859 al giorno d'oggi.

Presidente. Adunque sarebbe da aggiungere...

Ministro della Marina. Se il Senato lo permette darò la spiegazione della data 13 novembre. Il Ministro della Marina ha accettato questa data perchè il Ministro della Guerra nel suo decreto del 13 novembre stabiliva appunto che le pensioni sarebbero decorse per gli ufficiali dell'esercito dal 13 novembre. Se per gli ufficiali dell'Esercito dovevano decorrere da tal giorno, era giusto che dalla stessa epoca decorressero anche per gli ufficiali della Marina.

Presidente. Se non vi sono osservazioni, rileggo l'articolo coll'aggiunta testè fatta dal Ministro per metterlo ai voti.

« Art. 3. Quelli di essi che furono per la stessa causa

« spogliati della pensione di ritiro o di riforma di cui già
« erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni,
« sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse
« dal 13 novembre 1866 ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Non sono ammessi a godere delle disposizioni
« contenute nella presente legge quelli dei summen-
« zionati militari e funzionari, che per precedenti disposi-
« zioni relative ai compromessi politici già si trovas-
« sero provveduti di una pensione o di un assegna-
« mento.

(Approvato).

« Art. 5. Le vedove e gli orfani di detti militari e
« funzionari avranno diritto alla pensione che possa
« loro competere secondo le precaccennate leggi ».

(Approvato).

« Articolo 6. « Le pensioni accordate in forza della
« presente legge cominceranno a decorrere dal 13
« novembre 1866. »

Senatore Sagredo. Mi pare che quest'articolo debba essere soppresso, dopo quello che è stato detto superiormente.

Ministro della Marina. Parecchi dei militari o assimilati dei quali parla la presente legge, prestano servizio nell'arsenale di Venezia, ed hanno ricevuto e ricevono tutto di, dal giorno che furono ammessi, un assegno. Se con questo articolo 3 non si stabilisce che la decorrenza della pensione sarà precisamente dal giorno 13 novembre, ne verrebbe forse il dubbio se, oltre l'assegno che hanno ricevuto per il servizio che prestano, dovranno cumulare anche la pensione di riposo che sarebbe loro liquidata. Tale non potrebbe essere l'intendimento del Ministero, nè credo quello del Senato. Io proporrei quindi all'art. 6 la seguente aggiunta:

« Sarà però delotta dall'ammontare della pensione la somma che dopo il 13 novembre 1866 il pensionando avesse ricevuta a titolo di stipendio o di assegno sul bilancio dello Stato. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi pare che dopo l'aggiunta fatta all'articolo 3 la ragione di esistere dell'articolo 6, quale si legge adesso, non sussista più, perchè l'articolo 6, come sta attualmente, non fa che determinare il punto di partenza per la decorrenza della pensione. Ora, siccome questo punto di partenza è già stato fissato all'articolo 3, evidentemente la disposizione dell'articolo 6, non ha più motivo di essere.

L'onorevole Ministro ha proposto poi un'aggiunta, la quale mi sembra ragionevolissima: mi pare però che convenga tuttavia sopprimere l'articolo 6, come sta adesso nella legge, perchè non è che la ripetizione dell'aggiunta che si è fatta all'articolo 3.

Senatore Scialoja. A me pare che l'articolo 6, debba esser mantenuto: e in ordine all'aggiunta proposta dal-

l'onorevole Ministro gli farà qualche domanda, alla quale spero si compiacerà rispondere per chiarire i miei dubbii.

Quanto all'articolo 6, ripeto, io credo che sia necessario il mantenerlo, perchè non si riferisce alle pensioni di cui parla l'articolo 3, che val quanto dire, alle pensioni già concesse dall'Austria, poi annullate e quindi ristabilite da noi in virtù di questa legge a contare dal 13 novembre 1866; ma parla invece delle pensioni che saranno accordate in forza della presente legge.

Ora, le pensioni accordate in forza della legge presente sono quelle di cui parlano gli articoli 1 e 2, cioè a dire quelle che la Corte dei Conti del Regno d'Italia, accorderà, quando unendo agli anni del servizio effettivo quelli scorsi dopo la destituzione sino al 13 novembre, colui che domanda la pensione abbia il diritto di conseguirla.

Queste pensioni, accordate in forza della presente legge, non è detto negli articoli precedenti da qual giorno dovranno incominciare a decorrere. Secondo la legge ora vigente, le pensioni cominciano a decorrere dal giorno in cui l'individuo è stato collocato a riposo: ma nei casi preveduti dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge non ci sarebbe un vero collocamento a riposo: dunque potrebbe sorgere questione.

Vero è che la giurisprudenza adottata in tutti i casi in cui la legge non si è espressa è perfettamente consona a ciò che dice l'articolo 6, val quanto dire che ogniquivolta si è trattato di accordar pensione ad individui i quali agli anni di servizio effettivo potevano aggiungere gli anni scorsi dopo la loro destituzione pronunciata da uno de' governi caduti per causa politica, si è costantemente ritenuto che si avessero a considerare come collocati a riposo il giorno in cui ebbe luogo la legale unione della provincia in cui servirono al restante regno.

Per conseguenza, l'articolo 6 non fa che esprimere quello che già la giurisprudenza ha adottato in tutti i casi simili. Né si può dire che sia una ripetizione dell'aggiunta posta all'articolo 3, perchè si riferisce alle pensioni che saranno accordate in virtù della presente legge, e non a quelle che furono accordate dall'Austria e che saranno poi ripristinate da noi.

Quanto all'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, non so veramente se io abbia inteso perfettamente il caso a cui si riferisce.

Secondo questo emendamento mi pare (perchè se ne è data appena una rapida lettura), che uno dei militari di cui parla la legge, se abbia preso servizio nella marina italiana o in altra amministrazione militare o civile, quando farà valere i suoi titoli per la pensione, quando cioè sarà collocato a riposo, dovrà sottrarre dalla pensione che gli sarebbe spettata a contare dal 13 novembre 1866, la somma degli stipendii percepiti dopo quel giorno.

Questa sarebbe una giurisprudenza affatto nuova, e

speciale pe' Veneti. Poichè generalmente, in quanto ai militari che servirono sotto gli altri caduti governi di Italia, si è seguito questa norma, cioè: allorchè uno di loro ha domandato il conferimento della pensione, senza riprendere servizio, gli si è liquidata nella misura che poteva spettargli sino al giorno dell'unione al Regno della provincia cui apparteneva; ma quando ha ripreso servizio, ed in seguito è stato collocato a riposo, gli si è dato la scelta di invocare o la legge generale sulle pensioni, ovvero la legge precedente ch'era in vigore nella propria provincia. In entrambi i casi però si è calcolato come tempo utile, non solo il tempo passato in destituzione sino al giorno dell'annessione, ma anche quello posteriormente trascorso dal giorno dell'annessione sino al giorno del collocamento a riposo.

Non si è però mai richiesto che fosse restituito lo stipendio, o imputato nella pensione dal giorno dell'annessione, o da altro giorno qualunque.

Si è provveduto all'interesse del Tesoro, pagando loro il solo stipendio sino al giorno del loro definitivo riposo, e la sola pensione da quel giorno in avanti.

E, per vero, sarebbe complicatissima cosa anche sotto il rispetto della contabilità dello Stato il tener dietro a cotesti individui sino al giorno in cui saranno collocati a riposo e far poi un conto fittizio fra lo stipendio che abbiano potuto per qualunque titolo riscuotere e la pensione che loro sarebbe spettata dal 13 novembre 1866 in poi, per vedere se vi è differenza e riscuoterla, differenza in danno o vantaggio, e compensarla.

Si è detto: quando avrete preso servizio, avrete questo vantaggio, di contare come utili gli anni avvenire, e di scegliere fra le due leggi; ma la pensione l'avrete dal giorno in cui sarete collocato a riposo.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Forse io mi sono male espresso; ma il fatto al quale accennava, e pel quale proponeva al Senato l'aggiunta all'articolo 6, consiste in ciò, che essendosi aggregate al Regno italiano le provincie Venete, e volendosi ad ogni costo e con qualche sacrificio ravvivare i lavori dell'Arsenale veneto, ed il personale della flotta italiana essendo ancora tutto in condizioni che non occorre che dica al Senato quali si fossero, occorre, dico, a chi ebbe incarico dal Ministero di riprendere i lavori dell'Arsenale, di cercare del personale adatto; e così moltissimi degli ufficiali della già marina veneta, moltissimi di quelli che erano stati ufficiali sotto il governo austriaco ed ai quali pure allude la presente legge furono ammessi a prestare servizio nei gradi che avevano sotto il governo austriaco e quelli appartenenti all'armata veneta nei gradi che avevano avuto dal Governo provvisorio della Venezia.

È un fatto dunque che le persone alle quali questa legge accorderà una pensione di ritiro o di ri-

forma, percepiscono ancora da questo ultimo giorno un pagamento dal Governo. Ora, se la legge determina che la pensione debba decorrere per essi dal 13 novembre 1866 in poi, io domando al Senato se vuole che si dia una pensione di riposo e quell'assegno speciale non determinato dalla legge ma stabilito da una Commissione amministrativa creata con i pieni poteri e che quindi può credersi anche da una legge costituita, e si accumulino contemporaneamente due assgni? Questo mi pare impossibile ed è precisamente per evitare questo cumulo di due stipendii che proposi l'aggiunta, la quale impedisce che si paghi cioè due volte ed a titoli diversi la stessa pensione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io credo che importi in questa questione distinguere due parti essenzialissime: la prima che si riferisce alla soppressione o non dell'articolo 6 quale è stato formulato nella legge; la seconda poi, che si riferisce all'aggiunta proposta del signor Ministro.

Trattando della prima questione, non posso menomamente convenire nelle osservazioni esposte dall'onorevole Scialoia. Infatti, se osservo il tenore dell'articolo 1°, non posso menomamente ammettere che relativamente alle pensioni contemplate dallo articolo stesso il tempo della decorrenza loro non fosse già determinato.

Si legge in detto articolo che saranno reintegrati i militari nel grado che avevano nella Marina ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851, N. 1208, e 26 marzo 1865, N. 2217, sulle pensioni della R. Marina militare. Ora, le leggi indicate ivi prescrivono quali sono gli incombeni da farsi perchè cominci la decorrenza della pensione; e siccome sono espressamente citate nell'articolo, evidentemente il legislatore nel suo concetto si era riferito a quell'epoca che nella legge invocata era determinata.

Lo stesso non può dirsi relativamente all'articolo 3, giacchè quest'articolo non contemplando la data decorsa della pensione ristabilita, e questa data non essendo contemplata in nessuna legge a differenza delle precedenti, bisognava che nella legge fosse inserita; ed appunto perchè non lo era all'articolo 3, il legislatore vi aveva pensato all'articolo 6°. In conseguenza io credo, che relativamente a queste pensioni, il cominciamento della decorrenza, aveva bisogno di essere determinato, perchè non lo era stato da nessuna altra legge, e che per questo fosse necessario che venisse indicato a differenza delle prime, per le quali la decorrenza era determinata dalle leggi che sono invocate. Quanto all'aggiunta che ha suggerita il signor Ministro, io me ne rapporto interamente alle ragioni da lui esposte.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia. Se mi permette, aggiungerò ancora poche parole.

Non posso nemmeno ammettere in linea di fatto che l'articolo 6° coincida colla pratica attuale, perchè se la pratica attuale si riferisce all'epoca dell'annessione delle provincie, il 13 novembre non si conforma alla pratica attualmente seguita.

L'onorevole Senatore Farina crede che l'articolo 1 abbia provveduto al caso citando le leggi delle pensioni militari a cui si riferisce. Ma quelle leggi, come tutte le altre simili che provvedono su questa materia delle pensioni, dispongono che la pensione cominci dal giorno del collocamento a riposo. È impossibile che questa norma sia applicabile ai militari di cui si parla nella presente legge. Si tratta di Ufficiali destituiti dal Governo Austriaco, ai quali si vuole fare il beneficio di aggiungere come tempo utile per la pensione il tempo della destituzione. Dunque, è impossibile di ricorrere alle leggi generali per determinare il giorno della decorrenza, che sarebbe quello del collocamento a riposo. Ed appunto perchè è impossibile di applicare, per questa parte le leggi citate nell'articolo 1, è indispensabile che venga esplicitamente in questa legge indicato il giorno della decorrenza. La necessità dell'art. 6 è quindi dimostrata limpida-mente dalla citazione che l'onorevole Senatore Farina ha fatta delle leggi indicate nell'articolo 1°, perchè, ripeto, quelle leggi fanno menzione del giorno del collocamento a riposo, ed anche in certi casi di quello della cessazione dall'ufficio; mentre con la legge in discussione si concede a militari dimessi dal servizio la facoltà di aggiungere al computo degli anni utili per la pensione quelli che sono scorsi dopo la loro rimozione dall'ufficio. La liquidazione della loro pensione si potrà fare immediatamente dopo che la legge entrerà in vigore, ovvero dopo più mesi ed anche dopo più anni. Allora potrebbe sorgere la questione della decorrenza per sapere se abbia ad esser quello in cui il magistrato la conferisce, non essendovi giorno di collocamento a riposo, ovvero un altro giorno qualunque.

Ho detto che la giurisprudenza generalmente seguita in casi simili è che queste pensioni di favore comincino dal giorno in cui è legalmente consumata la unione al Regno delle provincie a cui appartengono i pensionati.

Nel presente progetto di legge il giorno che si è preso per punto di partenza è il 13 novembre 1866. Se si vuole questo giorno si dica, se non si vuole, se ne indichi un altro.

In qualunque modo però un giorno debbe essere espresso, e l'articolo 6 qual è, o modificato, quanto alla indicazione della data della decorrenza è utile che faccia parte della presente legge.

Ora pregherei l'onorevole signor Presidente di rileggere l'emendamento proposto dal signor Ministro, acciocchè io possa meglio intenderlo dopo le spiegazioni che si è compiaciuto di darmi.

Presidente. L'emendamento è così concepito :

(Vedi sopra)

Senatore Scialoja. Il dubbio da me sollevato ha avuto una spiegazione plausibile in quanto alla prima parte di questo emendamento, dove si parla di *assegni*. L'onorevole Ministro ci ha informati di un fatto che lo giustifica ; cioè che molti militari o assimilati ai quali spetta pensione, sono stati chiamati a prestare un servizio straordinario e si è dato loro un *assegno* mensile.

Certamente costoro non possono essere collocati a riposo, perchè il riposo è relativo ad un ufficio ordinario, ad un grado riconosciuto o conferito con Decreto reale che, nel caso indicato dal signor Ministro, non ha potuto esservi. Le loro pensioni non potendo perciò cominciare se non dal 13 novembre 1866, è giusto che dalle somme loro spettanti si detragga quella che a titolo di assegno straordinario il Governo abbia loro pagata sin oggi o sino al giorno in cui cesserà l'assegno.

Nello emendamento, però, vi è la parola *stipendio* oltre quella di *assegno*. Nelle nostre leggi codesta parola non è adoperata se non per designare ciò che si paga pel servizio di un impiego conferito nei modi ordinarii. Ma se vi sono militari destituiti dal Governo austriaco, i quali hanno preso un servizio ordinario, sia nella nostra Marina, sia in un altro ramo qualunque d'amministrazione, nelle dogane, per esempio, nel demanio, nelle carceri, ecc., costoro sono muniti di un Decreto regio di nomina, per effetto del quale hanno uno stipendio.

Per costoro mi pare che regga la mia prima osservazione cioè che dev'essere loro applicata la giurisprudenza seguita sin'ora.

Da giorno in cui saranno collocati a riposo (perchè costoro debbono essere collocati a riposo, se non saranno destituiti, o rimossi dall'ufficio) da quel giorno, io dico, debbe incominciare il godimento della loro pensione; ed il beneficio che la presente legge avrà loro apportato non sarà se non quello, di poter contare tra gli anni utili per la loro pensione il tempo trascorso dalla destituzione politica sotto l'Austria fino al 13 novembre 1866.

Questa è la ragione per la quale, io ammettendo il pensiero espresso nell'emendamento (salvo un'altra considerazione che sottouetterò al Senato ed al Ministro medesimo) escluderei la parola *stipendio* che si riferisce ad un impiego ordinario.

Quanto poi agli assegni, non credo che sia assolutamente necessario che se ne parli nella legge: perciocchè essendo di loro natura straordinari, io credo, che il Governo il quale gli ha dati straordinariamente, possa benissimo ritenerne l'ammontare, quando a questi individui sarà pagata la pensione ordinaria che per effetto della legge sarà loro assegnata. Non vorrei che gli individui che godettero di questi assegni straordinarii potessero fondarsi sopra straordinarie pretese.

Considero il caso di un militare il quale fu dimesso dall'Austria e che unendo agli anni del suo servizio attivo quelli trascorsi dopo la destituzione, non raggiunga il tempo utile per ottenere una pensione qualunque. Se costui si troverà avere oggi un assegno straordinario, non può dirsi che gli debba valere come servizio utile il tempo durante il quale lo ha goduto o lo godrà: ma temo che se la legge si occupi troppo solennemente degli assegni, non possano gl'interessati farne argomento per sostenere che debba avere tutti gli effetti d'uno stipendio.

Del resto, se si crede che il parlarne non abbia praticamente alcuna importanza, io non fo alcuna opposizione all'emendamento, purchè ne venga esclusa la parola *stipendio*, e purchè si esprima nettamente il valore che vuol darsi agli assegni.

Ministro della Marina. Ringrazio l'onorevole Senatore Scialoja delle spiegazioni che ha voluto dare intorno al concetto del Ministero tendente a stabilire un giorno fisso dal quale abbiano da cominciare a decorrere le pensioni di riposo che accorderà questa legge, perchè ha espresso, meglio di quello che a me sarebbe stato dato, il concetto stesso.

Sulla seconda parte delle sue osservazioni io mi limito a dire che accetto perfettamente che si tolga la parola *stipendio*, perchè questa per avventura può rappresentare un titolo definitivo di impiegati ammessi a riposo, mentre quelli a cui io volli accennare coll'aggiunta che ho domandato al Senato di voler accettare sull'articolo 6, sono impiegati ammessi senza Regio Decreto: sono ammessi da una Commissione creata bensì con Regio Decreto che si può riguardare come legge perchè fu pubblicato coi pieni poteri; ma i pieni poteri non potevano delegare a quella Commissione la facoltà di fare nomine che la legge stabilisce si debbano fare per Decreto Regio.

In quanto al rimanente, io credo sia più utile, per togliere tutte le difficoltà che per avventura potessero sorgere dagli interessati....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Ministro della Marina.... nel senso di dire, voi togliete questo a noi che abbiamo prestato un servizio, mentre la pensione che volete solo darci, la date pure a quelli che non hanno prestato servizio alcuno.

Quindi io insisterei perchè fosse mantenuta la rimanente parte, togliendo solo la parola che desidera il Senatore Scialoja.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dalla discussione che è stata fatta, io vedo che alcuni Senatori danno all'articolo in discorso un senso che comprenderebbe in sé non solo l'art. 1 ma anco gli articoli 2 e 3. L'intelligenza invece che gli darebbe il Senatore Sagredo farebbe credere che si prendano di mira soltanto le pensioni che saranno accordate in seguito alle persone contemplate nell'art. 1.

Se questa dovesse essere l'intelligenza da darsi alla legge, sentirei il bisogno che l'articolo fosse chiarito col dire « le pensioni che saranno accordate. » E allora l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro avrebbe un senso coerente alle leggi ed alla giurisprudenza della Corte dei Conti.

Se invece si lasciasse l'articolo come sta, e potesse abbracciare nella sua generalità anche coloro che in ordine all'articolo 3. ricupereranno le pensioni, io avrei dei dubbii da affacciare sull'aggiunta proposta dal signor Ministro. Imperocchè potrebbe verificarsi il caso che qualcheduno degli ufficiali stati chiamati a prestare la loro opera nell'Arsenale di Venezia, fossero nella condizione di ufficiali destituiti che godevano già la pensione di ritiro o di riforma, e che dovessero in virtù dell'articolo 3, essere reintegrati fino dal 13 novembre 1866.

In tal caso, io non so se ai medesimi si possa dire: « imputate nella vostra pensione gli assegnamenti che vi sono stati dati dal 13 novembre in poi »: imperocchè il riposato ha il diritto di godere la sua pensione senza prestare l'opera sua; e se il Governo la richiede, credo ch'egli possa invocare il diritto ad una retribuzione straordinaria.

Non ho presente il tenor delle leggi sulle pensioni nè conosco il tenore della giurisprudenza della Corte dei Conti, ma vorrei che questo dubbio fosse preso in considerazione.

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Veramente l'aggiunta proposta all'art. 6. non sarebbe solo da applicarsi a quelli che saranno pensionati a seguito di quanto stabiliscono gli articoli 1. e 2., ma anco a coloro che sono compresi nell'art. 3., cioè a coloro che già avevano una pensione dal Governo austriaco, e che l'hanno perduta per aver preso una parte politica contro quel governo. Mi sembra poi che voler stabilire che uno stesso individuo non possa a doppio titolo ricevere assegni sul bilancio dello Stato, sia perfettamente in accordo colla legge, che vige da due anni, se non erro, sui cumuli degli stipendi.

Ad ogni modo, per secondare l'istanza che fa l'onorevole Senatore Poggi, sarebbe da vedere fino a qual punto la legge sui cumuli acconsenta che la persona collocata a riposo abbia diritto alla pensione quando è chiamata a prestare l'opera sua al Governo.

La legge stessa stabilisce limiti che sono dolenti di non ricordare, ma non permette che questi limiti siano oltrepassati; e potrebbe avverarsi che coll'assegno che, se non erro, corrisponde alla paga che avrebbero avuto nel grado nel quale si trovavano o giubilati, oppure rimossi dal grado dall'Austria, unito alla pensione di riposo si venisse a superare quella somma che la legge sul cumulo degli stipendi permette.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Credo dopo tutte queste spiegazioni che al evitare tutti gli equivoci e per mettere in miglior armonia questa coll'altra legge citata dall'onorevole signor Ministro, si abbia da distinguere l'articolo 6. dal suo emendamento, formando di questo un articolo nuovo, e allora si potrebbe l'articolo 6. meglio determinare dicendo: le pensioni accordate in forza dell'art. 1 e 2 della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866, e con un art. 7 introdurre una disposizione la quale abbracci così l'articolo 1 e 2 come l'articolo 3, che è quanto dire tutti i casi di pensioni che saranno accordate dalla Corte dei Conti del Regno d'Italia, e di quelle che saranno ripristinate e dal Governo italiano, e che furono già accordate dal governo austriaco; bisognerebbe allora esporre nettamente questo concetto trovando la forma opportuna.

Bisognerebbe pure, credo, aggiungere qualche altra cosa che lasci meglio intendere questo, cioè che se lo assegno fu maggiore della pensione che spetta a questo individuo, egli avrà la pensione, la percepirà materialmente, dal giorno in cui cessa l'assegno; ma se l'assegno è minore, allora l'assegno sarà detratto dalla pensione, e sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 in poi. Credo che questo sia il concetto giusto; quanto alla legge sui cumuli bisognerebbe applicarne le disposizioni all'argomento di cui trattasi, salvo il caso in cui l'assegno e la pensione restino nei termini in cui potrebbero essere cumulati se si trattasse di pensione e di stipendio. E per vero, siccome questo individuo, se avesse avuto un impiego ordinario avrebbe potuto cumulare lo stipendio colla pensione, così è giusto che avendo prestato un servizio retribuito da un assegno, possa aver il diritto di cumularlo nei casi e nella misura in cui la legge il consente, allorchè trattasi di stipendio. Questi casi mi pare che si riducano a ben pochi; a quelli cioè in cui la pensione non superi le 500 lire, e il cumulo dell'assegno e della pensione non superi una certa misura che non ho in mente. Basterebbe perciò in genere far salvi i casi in cui la legge permette di cumulare lo stipendio colla pensione. Credo che se il signor Ministro non dissente, si potrà, insieme all'Ufficio Centrale formulare facilmente un articolo che renda questo concetto.

Mi congratulo che l'onorevole proponente abbia veduta la necessità di distinguere tra l'articolo primo e questo; e le cose dette dall'onorevole proponente, essendo giustissime, ed apparento necessaria la formulazione di un nuovo articolo, pare che sarebbe opportuno rinviare quest'articolo all'Ufficio Centrale, perchè avendo anche sott'occhio le leggi colle quali si deve mettere in armonia, ne formulasse un altro in base alle osservazioni che sono state fatte per essere quindi sottoposto alla decisione del Senato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene. Sembra che vi siano pensionati i quali hanno un piccolo assegno pel lavoro che

fanno; mi pare che sarebbe ingiusto il togliere loro questo assegno.

Ministro della Marina. È un fatto che vi sono persone che verrebbero a fruire dei benefici effetti di questa legge, e che attualmente prestano la loro opera ed hanno una retribuzione ed un assegno che corrisponde alla paga intiera che avrebbero avuto nel grado del quale erano in possesso sotto il Governo austriaco. È vero che a tali individui che sono la maggioranza, e ai quali questa legge si applicherà, hanno prestato servizio, mentre altri non l'hanno prestato; vero è altresì che le leggi dello Stato non permettono i cumuli; quindi le disposizioni accennate dall'onorevole Scialoja, mentre lascierebbero a quelli che hanno prestato l'opera loro a vantaggio del Governo, una leggera pensione se vuolsi, ma che le leggi vigenti acconsentono, darebbe agli altri, che non l'hanno prestata, una pensione.

Per queste considerazioni parendomi conciliabile la proposta del Senatore Arrivabene con quella del Senatore Farina e con ciò che proponeva l'onorevole Scialoja, e quindi aderendo alla proposta dell'onorevole Farina, pregherei il Senato a voler deliberare che questo articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale perchè lo formoli nei termini e sulle basi delle osservazioni testè fatte.

Senatore **Amari.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Amari.** Poichè si deve rimandare questo articolo all'Ufficio Centrale, io chiamerei l'Ufficio medesimo a voler riflettere sopra un caso che si può presentare.

Un individuo il quale sia stato destituito e che oggi dal Governo sia posto nella categoria di cui parlava l'onorevole Ministro, abbia avuto un impiego, se questo impiegato continua nel servizio, quando gli sia liquidata la pensione, ragion vuole, secondo lo spirito della legge, che gli si computino gli anni passati durante la destituzione.

Ora, io credo che quantunque questo beneficio sia nello spirito della legge, non è nella lettera degli articoli che noi abbiamo votato, nè in niuno degli altri successivi, quindi io desidererei che l'Ufficio Centrale prendesse anche in considerazione questo riflesso che contempla un caso che può facilmente verificarsi.

Ministro della Marina. Mi permetterò dare alcuni schiarimenti sulle osservazioni del Senatore Amari.

Dopo l'annessione delle provincie Venete al Regno d'Italia, non mi consta che sia stato conferito impiego qualsiasi ad alcuno di coloro che appartenevano alla Marina Austriaca o alla Marina Veneta. A coloro che appartenevano a quella Marina, e che sono già stati ammessi ad impiego regolare con Decreto del Governo, colla forma voluta dalle nostre leggi, è già previsto dalla legge 23 aprile 1865, perchè il tempo che hanno passato in quiescenza, che hanno passato fuori d'impiego, sia computato nella loro pensione di giubilazione.

Presidente. L'Ufficio Centrale è d'accordo col signor Ministro che si debba rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale?

Senatore **Angioletti Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta questa proposta.

Presidente. Giacchè si ha da rimandare quest'articolo all'Ufficio Centrale, onde non intralciare la discussione, la sospenderemo per quest'oggi per riprenderla domani.

Si passerà ora ad altro progetto di legge posto all'ordine del giorno, cioè:

Convalidazione del Regio Decreto 22 novembre 1866, N. 3336, che estende alle Provincie Venete e Mantovana le leggi sulle privative industriali.

Ne do lettura.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Se niuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

« È convalidato il Regio Decreto del 22 novembre 1866, N. 3336, col quale le leggi del 30 ottobre 1859, N. 3731 e 31 gennaio 1864, N. 1657, sulle privative industriali, sono pubblicate e messe in vigore nelle provincie Venete ed in quella di Mantova. »

(Approvato)

« È prorogato ad un anno il termine di sei mesi stabilito dall'art. 2. del Decreto 22 novembre 1866, per iscrivere utilmente all'Ufficio delle privative presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio le patenti per privilegi industriali concesse dal Governo Austriaco. »

« La decorrenza del termine rimane ferma come nel suddetto Decreto, dal giorno dell'avvenuta sua pubblicazione. »

(Approvato)

Presidente. Si procederà all'appello nominale per constatare il numero, essendosi alcuni Senatori allontanati dall'Aula.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. In seguito alla richiesta fatta ieri dall'onorevole Senatore di Revel, io aveva dichiarato che sperava di potere, entro la settimana, soddisfare ai suoi desideri. Ora, io posso soddisfarli fino da questo momento, presentando due prospetti, l'uno intitolato: *Stato della monetazione dopo la Convenzione monetaria a tutto febbraio 1867*; l'altro: *Dimostrazione delle valute di argento e di bronzo coniate, in virtù della legge del Regno d'Italia, a tutto febbraio 1867.*

Queste presentazioni vengono fatte a nome del Ministro delle Finanze.

Presidente. Do atto al Signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi documenti i

quali saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* fa l'appello nominale.

Presidente. La mancanza del numero legale toglie di poter fare la votazione a squittinio segreto sulle leggi dianzi discusse.

I signori Senatori sono invitati domani, prima negli Uffici, al tocco, per esaminare le seguenti leggi:

1. Riordinamento del Corpo sanitario militare marittimo;

2. Conferimento di attribuzioni speciali al Consiglio superiore militare di sanità;

3. Convalidazione del R. Decreto di annessione all'Italia delle provincie Venete e di Mantova;

4. Estensione alle provincie della Venezia e di Mantova della legge 25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Alle due, in seduta pubblica pel proseguimento della sospesa discussione, e prego i signori Senatori, che hanno dato buon esempio, ad invitare i loro colleghi a fare altrettanto.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Domando l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del nome dei Senatori mancanti, perchè saremmo troppo spesso a questo punto, e non è giusto che i Senatori diligenti debbano soffrire per la mancanza degli altri.

Presidente. Saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi dei Senatori mancanti senza causa giustificata. La seduta è sciolta (ore 5 1/4).